

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3290

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COSTA e CHIRILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 FEBBRAIO 2005

—————

Agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione di unità abitative civili e commerciali ubicate nei borghi medioevali della provincia di Lecce e destinate ad uso alberghiero

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a far fronte alla gravissima crisi che investe i settori calzaturiero, tessile e dell'abbigliamento nella provincia di Lecce. Sono circa 30.000 i lavoratori, tra addetti al settore ed indotto, che rischiano di perdere il posto di lavoro. Ci troviamo di fronte a un vero e proprio rischio di crisi occupazionale in un'area già fortemente depressa e con una elevata percentuale di disoccupazione giovanile.

Diventa impellente affiancare ai tradizionali ammortizzatori sociali quali la sussidiatura salariale e il riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, interventi di natura non assistenziale che consentano alle imprese leccesi di uscire dalla drammatica crisi economica in cui versano e di predisporre un nuovo piano di rilancio occupazionale.

In questo senso, il presente intervento legislativo, intende tonificare i settori di cui trattasi attraverso l'incentivazione dello sviluppo economico nel settore turistico, le cui potenzialità lo rendono idoneo ad assorbire almeno in parte le grandi sacche di disoccupazione che si stanno venendo a creare. Le potenzialità sono enormi nel territorio interessato dalla proposta legislativa. Lecce ed il suo territorio sono particolarmente ricchi di testimonianze storiche e monumentali. Per tale ricchezza artistica, Lecce viene unanimemente considerata la capitale del barocco.

Per facilitare questa riconversione, si intende introdurre una serie di agevolazioni che non sono rivolte a favorire gli abitanti di questa area del Paese, ma soltanto ad assicurare un suo armonico sviluppo, favorire oltre ai disoccupati anche gli inoccupati e determinare una distribuzione più equilibrata della popolazione sul territorio.

Le misure di sostegno prospettate mirano a determinare un nuovo sviluppo e contemporaneamente una riqualificazione dell'ambiente attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale.

L'intervento è destinato alla creazione di strutture ricettive alberghiere diffuse e di *bed and breakfast* tramite la riconversione di unità abitative ad uso civile e commerciale. A tal fine, l'articolo 1 illustra le finalità della legge, l'articolo 2 definisce gli interventi finanziari descritti più in dettaglio nel successivo articolo 3. L'articolo 4 individua le tipologie di lavori agevolati, mentre l'articolo 5 prevede la concessione di mutui.

Le agevolazioni in parola sono costituite altresì dall'applicabilità delle disposizioni in materia di incentivi per le ristrutturazioni edilizie (articolo 6).

L'articolo 7 regola l'intervento degli enti locali.

Infine, l'articolo 8 dispone la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a consentire la valorizzazione delle unità immobiliari civili e commerciali, da destinare ad uso turistico, ubicate nei borghi medioevali della provincia di Lecce, attraverso interventi di recupero, di riconversione, di salvaguardia e di promozione.

Art. 2.

(Interventi)

1. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 50 milioni di euro, finalizzata a favorire la ristrutturazione di unità immobiliari civili e commerciali da destinare ad attività alberghiera e di supporto al terziario anche attraverso la formula del «*bed and breakfast*».

2. Il contributo finanziario dello Stato di cui al comma 1 è destinato a favorire la crescita dell'offerta alberghiera, migliorando la qualità delle strutture e dei servizi ,anche mediante la riconversione delle unità immobiliari.

3. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la ristrutturazione di unità immobiliari civili e commerciali, da destinare ad uso turistico, ubicate nei borghi medioevali della provincia di Lecce.

Art. 3.

(Intervento dello Stato)

1. Lo Stato persegue gli obiettivi di cui all'articolo 1, tramite la concessione di un contributo o l'accesso ad un mutuo o prestito agevolati per la spesa sostenuta per la ristrutturazione delle unità immobiliari di cui all'articolo 1 da destinare a fini turistici. Gli interventi di ristrutturazione devono essere conformi ai vigenti strumenti urbanistici locali riguardanti i centri storici.

2. Alle persone fisiche e giuridiche che, in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, eseguono lavori di ristrutturazione, destinando le unità immobiliari a fini turistici, è riconosciuto il contributo statale fino ad un massimo del 70 per cento del prezzo pagato all'impresa esecutrice dei lavori. Il contributo è corrisposto dall'impresa esecutrice dei lavori sotto forma di sconto sul prezzo dei lavori.

3. Le imprese esecutrici dei lavori possono altresì recuperare anticipatamente il contributo statale di cui al comma 2, anche in forma di credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui è emessa la fattura di vendita.

4. La misura massima del contributo concesso dallo Stato non può comunque superare i limiti previsti dalla disciplina degli aiuti *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996.

5. Si procederà al recupero del contributo qualora il proprietario dell'immobile restaurato cede a terzi o destina l'immobile a fina-

lità diverse rispetto a quelle indicate all'articolo 2, comma 1, entro 5 anni dalla data di ristrutturazione.

Art. 4.

(Tipologia di lavori agevolati)

1. Il contributo statale di cui all'articolo 3 spetta per lavori di ristrutturazione iniziati entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e risultanti dal contratto stipulato tra l'impresa esecutrice dei lavori e il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori.

Art. 5.

(Concessione di mutui)

1. A favore dei proprietari degli immobili oggetto di ristrutturazione possono essere concessi mutui e prestiti agevolati di cui all'articolo 3..

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità di accesso ai mutui e ai prestiti agevolati di cui al comma 1, nonché di concessione dei contributi di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Applicabilità delle disposizioni in materia di incentivi per le ristrutturazioni edilizie)

1. Nei confronti dei proprietari degli immobili oggetto di ristrutturazione si applicano le detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per un ammontare complessivo delle spese sostenute sino a 100.000 euro e per una quota pari al 41 per

cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Art. 7.

(Intervento degli enti locali)

1. I comuni, ai fini dell'accesso al beneficio fiscale e al finanziamento pubblico, rilasciano agli aventi diritto gli atti di certificazione attestanti la presenza dell'immobile all'interno delle aree interessate dall'intervento.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7 secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

